

Il rapporto tra giudizio civile e azione penale

Autore: Concas Alessandra

In: Schede di Diritto

Un fatto che produce un danno può essere caratterizzato da una una duplice valenza.

Allo stesso tempo può costituire sia un illecito civile sia un illecito penale.

In presenza di simili circostanze si instaura il rapporto tra il giudizio civile e il processo penale.

La natura del rapporto può essere diversa a seconda che un ordinamento si ispiri all'indirizzo di stampo francese, della prevalenza del giudicato penale sul processo civile, oppure preferisca il modello anglo americano, dell'assoluta indipendenza dei due diversi processi.

Volume consigliato

Il codice di rito del 1930

Il codice di procedura penale del 1930 era rigorosamente rivolto verso lo schema francese, avendo come principi informatori quello della unitarietà della giurisdizione, quello della preminenza del giudizio penale sul giudizio civile e quello dell'efficacia erga omnes della sentenza penale.

Il principio dell'unità della giurisdizione rappresentava il cardine dell'intero sistema.

La finalità del diritto è dare certezza ai rapporti giuridici, di conseguenza il bisogno di Giustizia non può essere soddisfatto da pronunce contrastanti, come quando un soggetto venga assolto dal giudice penale e condannato da quello civile per lo stesso fatto.

La giurisdizione deve essere unica, perché deve essere unica la Giustizia.

Il codice di rito vigente

Il codice di procedura penale del 1988, quello adesso in vigore, condizionato dalle ripetute prese di posizione della Corte Costituzionale che avevano minato nel corso degli anni il principio dell'unità della giurisdizione, non si è preoccupato, e ha aperto la strada alla possibilità che il giudizio penale e quello civile scorrano su due binari paralleli, concludendosi con giudicati contraddittori.

La norma fondamentale della disciplina relativa al rapporto tra giudizio civile e azione penale è stata introdotta con l'articolo 75 del codice di procedura penale, che prevede tre ipotesi:

L'azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale sino a quando in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato.

Il trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile.

L'azione civile può proseguire in sede civile, se non viene trasferita in sede penale, se è iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile.

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile deve essere sospeso sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Lo schema legislativo si completa completato con le norme delle quali agli articoli 651, 652 e 654 del codice di procedura penale, che regolano l'efficacia della sentenza penale pronunciata in seguito al dibattimento.

In relazione al giudizio risarcitorio, gli articoli 651 e 652 del codice di procedura penale, introducono la possibilità di giungere a giudicati contraddittori, perché secondo l'articolo 75 del codice di procedura penale, il giudizio civile e quello penale possono scorrere su due binari paralleli, ignorandosi a vicenda.

L'articolo 651 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio pendente nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, l'articolo 652 del codice di procedura penale dice che questa espansione del giudicato, quando il giudizio penale si conclude, non agisce con una sentenza di condanna, ma di assoluzione, se il danneggiato dal reato ha esercitato l'azione in sede civile ai sensi dell'articolo 75 comma 2 del codice di procedura penale.

La disciplina consente al giudice civile di non essere vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata dal giudice penale.

Il sistema del doppio binario

Il sistema del doppio binario introdotto con la normativa vigente, ha minato il principio dell'unità della giurisdizione che aveva caratterizzato il nostro ordinamento.

Il codice precedente evitava la possibilità di giudicati contraddittori anche attraverso il sistema della sospensione per pregiudizialità di uno dei due processi.

L'articolo 295 del codice di procedura penale prevedeva la sospensione necessaria del processo civile quando la sua decisione potesse essere condizionata dall'esito del processo penale.

Il riformulato articolo 295 del codice di procedura penale, come risulta dalla novella introdotta nel 1990, dispone che il giudice sospenda il processo quando egli stesso o un altro giudice debba risolvere una controversia dalla quale decisione dipende la decisione della causa.

La legge non considera più la pregiudiziale penale, con il rimando all'articolo 3 del vecchio codice di procedura penale, e non fa nessuna relazione tra la natura civile o amministrativa della questione pregiudiziale, ma preferisce l'utilizzo di una formula comprensiva per chiunque.

In una simile situazione normativa, tenuto conto che la pregiudizialità sussiste quando la risoluzione della controversia dalla quale dipende la soluzione della causa costituisce un autentico antecedente logico giuridico per la sentenza che viene emanata, la sospensione necessaria del procedimento è sì ha per ipotesi residuali.

In particolare, tenuto conto del condizionamento del giudicato penale nel giudizio civile, le situazioni di pregiudizialità si limitano alle ipotesi espresse nei commi 1 e 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale.

La sospensione necessaria si deve disporre disposta quando sia avvenuta la costituzione di parte civile nel processo penale, oppure se la parte danneggiata attende di promuovere l'azione in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non passata in giudicato.

Se l'azione civile viene esercitata in modo autonomo, secondo l'articolo 75 comma 2 del codice di procedura civile, non si ha un'autentica pregiudizialità, perché il giudizio civile può essere condizionato da quello penale unicamente secondo l'articolo 651 del codice di procedura penale.

La sospensione necessaria del processo civile occupa una posizione residuale nel rinnovato sistema.

Secondo un orientamento giurisprudenziale e dottrinario, esisterebbe lo stesso la possibilità per il giudice

di applicare l'istituto della sospensione "facoltativa" del giudizio.

Si è sottolineato che, non esclusivamente il giudizio civile può sempre essere condizionato da quello penale secondo l'articolo 651 del codice di procedura penale, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ma anche che alcuni fatti concreti possono contenere caratteristiche che rendono opportuna una sospensione del giudizio.

Nonostante le modifiche apportate al processo penale e a quello civile, le ragioni di fondo che legittimano e giustificano la sospensione del processo non sono cambiate, al fine di evitare la contraddittorietà di giudicati che andrebbe a minare l'essenza stessa della Giustizia.

Sono ragioni di fondo richiamate dall'articolo 211 delle norme di attuazione e di coordinamento del vigente codice di procedura penale, ispirato alla finalità di prevenire la contraddittorietà di giudicati.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/il-rapporto-tra-giudizio-civile-e-azione-penale/>